

S1 20380/2011

Claus. 8553/2011

RSP: 17183/11

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

## SEZIONE OTTAVA

in persona del Giudice dott. Marco Cirillo

ha emesso la seguente

## SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n.  
89524 del ruolo generale per gli affari contenziosi  
dell'anno 2004 ritenuta in decisione su conclusioni  
precisate all'udienza del 30/5/2011 vertente

## T R A

, elett. dom. in Roma Viale Liegi n.  
16, presso lo studio dell' avv. Massimo Cerniglia,  
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Meloni per  
delega a margine dell'atto di citazione;

- ATTORE -

E

Banca Intesa S.p.A., in persona del legale  
rappresentante pro-tempore, elett. dom. in Roma,  
Via Leonida Bissolati n. 76, presso lo studio  
dell'avv. Benedetto Gargani, che la rappresenta e

difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- CONVENUTA -

OGGETTO: rapporto bancario.

CONCLUSIONI: All'udienza del 30/5/2011 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.

#### FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 15/12/2004 la società ~~XXXXXXXXXX~~ conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma la Banca Intesa S.p.A. perché fosse condannata alla restituzione delle somme indebitamente percepite, sul presupposto che aveva aperto sin dal 1985/86 il conto corrente ordinario n. 40594270131, il conto anticipi n. 40594275181, i conti 40594275282-5383-5484-0232 anticipi per ricevute bancarie, tutti chiusi il 19/8/03, rispetto ai quali la Banca aveva determinato il saldo ricorrendo all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, all'indeterminatezza dei tassi passivi mai pattuiti né prefissati, dell'applicazione mai concordata delle commissioni di massimo scoperto e delle valute, senza che

potesse eccepirsi l'irripetibilità delle somme non potendo configurarsi un loro versamento in adempimento di obbligazione naturale.

Resisteva la Banca Intesa S.p.A. eccependo proprio l'irripetibilità delle somme per essere state spontaneamente pagate in adempimento di un'obbligazione naturale, oltre ad eccepire la prescrizione di eventuali crediti nati da rapporti iniziati nel 1984 e pretesi per la prima volta con la lettera del 19/8/03, la legittimità del rinvio agli usi su piazza per la determinazione dei tassi oltretutto debitamente comunicati con l'invio degli estratti conto, l'approvazione tacita delle risultanze di conto mai impugnate o contestate, nonché la legittimità delle commissioni di massimo scoperto, della capitalizzazione trimestrale degli interessi, e del calcolo delle valute.

Disposta ed espletata CTU, la causa, sulle conclusioni delle parti, era riservata per la decisione.

La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.

I saldi a debito per il correntista degli estratti di tutti i rapporti bancari di conto corrente devono essere corretti commisurando il tasso di interesse a quello legale anziché a quello convenzionale, ai sensi dell'art. 1284 c.c., applicabile *ratione temporis*, non risultando espressamente pattuita per il conto corrente ordinario n. 40594270131 la misura di tasso pure posta a fondamento del conteggio operato dalla Banca e non risultando neppure prodotto un contratto per il conto anticipi n. 40594275181 e i conti 40594275282-5383-5484-0232.

In particolare, se da un lato l'art. 117 sesto comma del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385 sanziona con la nullità le clausole dei rapporti bancari di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, dall'altro è previsto nel "Benestare di lettera di apertura conto corrente" dell'11/2/85 tra la Banca Commerciale Italiana S.p.A. e la società Micas srl che la misura del tasso di interesse a debito dipenderà dalle "pattuizioni che man' mano risulteranno usualmente praticate sulla piazza", mentre nel corpo delle condizioni

contrattuali del contratto di conto corrente n. 40594270131 del 25/7/84. Il terzo capoverso dell'art. 7 prevede illegittimamente che "gli interessi dovuti dal Correntista all'Azienda di Credito ... si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di Credito sulla piazza...".



Quanto all'anatocismo, il Tribunale segue l'orientamento espresso da Cass. 12507/99 (ribadito da Cass. 6263/01, Cass. 4490/02 e oggi sancito da Cass. SS. UU 21095/04), per il quale deve reputarsi nulla la clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi a favore della Banca, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo (ex art. 1 e 8 delle preleggi al c.c.) e come tale, quindi, non è suscettibile di derogare alle condizioni previste dall'art. 1283 c.c. per l'anatocismo.

Dall'indagine contabile affidata al dott. Luca Burani è risultato il saldo a credito per la società ██████████ nella complessiva misura di € 79.093,16, nel periodo fra la chiusura dei

rapporti bancari a ritroso fino a dieci anni anteriori all'instaurazione del giudizio.

A siffatte conclusioni il CTU è incensurabilmente pervenuto, depurando il credito della Banca dell'incidenza dell'anatocismo calcolato con capitalizzazione annuale sino al 30/6/00, e con capitalizzazione annuale a partire da siffatta data, che segna la vigenza della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) del 9/2/00, al quale l'art. 25, comma 2, del d. lgs. 4 agosto 1999 n. 342, che ha novellato l'art. 120 del TUB, aveva, per l'appunto, demandato la fissazione di "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio della attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".

A siffatte conclusioni il CTU è pure incensurabilmente pervenuto, riconteggiando i saldi al tasso legale previsto per le operazioni passive

(per il correntista) in caso di nullità della clausola di rinvio agli usi di piazza, e calcolando le commissioni di massimo scoperto, ove applicate, su base annuale.

Non vale da parte della Banca eccepire la prescrizione, avendo già la Cassazione, con la sentenza n. 2262 del 9/4/1984 chiarito che - il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute indebitamente dalla Banca, a titolo di interessi su apertura di credito in conto corrente, decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché solo con il conto finale si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti contrattuali. Peraltro, le Sezioni Unite della Cassazione, con la recente sentenza n. 24418 del 2/12/2010, hanno altresì chiarito che, in presenza di nullità delle clausole, come qui dichiarate, per le rimesse solutorie effettuate a rientro di eventuale scoperto eccedente la soglia dell'accreditamento, quali quelle che qui

interessano, la prescrizione decorre dalla data di effettuazione del singolo versamento (annotazione), con l'effetto che nella specie sono prescritte solo le rimesse ripristinatorie ultradecennali rispetto alla litispendenza che ha interrotto la prescrizione, opportunamente non calcolate dal CTU cui è stato espressamente richiesto di limitare il ricalcolo al decennio anteriore alla instaurazione del giudizio.

Non vale neppure obiettare che la prescrizione andrebbe calcolata con riferimento al quinquennio anteriore alla domanda trattandosi di interessi per i quali opera il termine breve di prescrizione di cui all'art. 2949 n. 4, perché la norma disciplina la prescrizione della pretesa al pagamento degli interessi, e non riguarda l'azione di ripetizione di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., che si prescrive nel termine decennale ordinario, avendo ad oggetto un pagamento, pure incamerato dalla Banca a titolo di interessi.

Priva di pregio è, ancora, l'eccezione della Banca di decadenza dalla facoltà di impugnare le risultanze degli estratti conti, che sarebbero




stati approvati per non essere stati contestati nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, avendo la giurisprudenza da sempre chiarito che l'unico effetto che deriva dalla approvazione del conto è di rendere incontestabile l'esistenza di rapporti giuridici tra le parti, ma non la loro validità o efficacia, ben potendo essere sollevate contestazioni fondate su ragioni sostanziali relative alla illegittima inclusione di partite.

Non vale, infine, obiettare che la somma sarebbe irripetibile ex art. 2034 c.c., in quanto spontaneamente pagata in esecuzione di dovere morale o sociale, avendo già Cass. n. 2262 del 1984 escluso che ricorra l'obbligazione naturale ove sia stata la Banca a procedere all'addebito sul conto corrente per sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione alcuna da parte del correntista e perciò in assenza di adempimento spontaneo del cliente, in ogni caso astretto da una obbligazione contemplata nel contratto, seppure invalidamente.

Da ultimo, in sede di comparsa conclusionale e di memoria di replica, la Banca Intesa ha rilevato che il cd "Decreto Milleproroghe", e cioè il

Decreto Legge n. 225 del 29/12/10 n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26/2/11 n. 10, all'art. 2 comma 61, seconda parte, ha sancito che "In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge", con l'effetto che non sarebbe lecita la retrocessione della somma di € 79.093,16 in quanto già versata dalla società [REDACTED] srl alla Banca. In realtà, la norma è applicabile, ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, ai soli rapporti successivi alla sua entrata in vigore, e pertanto non al contenzioso tra la [REDACTED] srl e la Banca Intesa S.p.A., esauritosi il 19/8/03, non potendo costituire, diversamente dall'art. 2 comma 61, prima parte, legge di interpretazione autentica perché esprime un'espressa disposizione e non fornisce un'interpretazione con effetti retroattivi di rapporti pregressi, occorrendo che nella legge la previsione di efficacia retroattiva sia esplicita dovendo derogare all'art. 11 delle preleggi di pari rango.



Atteso l' accoglimento delle ragioni di parte attrice deve essere condannata la Banca soccombente sostanziale, alle spese del giudizio, incluse quelle di CTU, che vengono liquidate come da dispositivo.

P.T.M.

Il Tribunale così definitivamente provvede:

- condanna la Banca Intesa S.p.A. alla restituzione, in favore della ████████ srl della somma di € 79.093,16, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna la Banca Intesa S.p.A. a rifondere alla ████████ srl le spese processuali del presente giudizio, che liquida in totali € 5.158,05, di cui € 321,05 per spese, € 1.837,00 per diritti ed € 3.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge;
- condanna la Banca Intesa S.p.A. al pagamento delle spese e competenze della disposta CTU, provvisoriamente liquidate con provvedimento del 6/11/09, con obbligo di rimborso, in favore dell'attore, di quanto da quest'ultimo a tale titolo eventualmente anticipato.

Così deciso in Roma il 10/10/2011.

Il Giudice

*Mano Gilla*

DEPOSITO IN CONCILIAZIONE

ROMA il 20/10/11

*[Signature]*